

Causa C-239/03

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento — Artt. 4, n. 1, e 8 — Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Art. 6, nn. 1 e 3 — Mancata adozione delle misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno di Berre — Autorizzazione allo scarico»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2004 I - 9328

Massime della sentenza

1. *Ricorso per inadempimento — Ricorso diretto a far constatare il mancato rispetto di un accordo misto concluso dalla Comunità e dagli Stati membri — Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Competenza della Corte — Ricevibilità*
(Art. 226 CE; Convenzione di Barcellona, artt. 4, n. 1, e 8; Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, art. 6, nn. 1 e 3)

2. *Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Obbligo degli Stati membri di ridurre il detto inquinamento — Portata*

(*Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, art. 6, nn. 1 e 3*)

1. L'applicazione degli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, nonché dell'art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica a scarichi d'acqua dolce e di fanghi in uno stagno d'acqua salata, anche se tali scarichi non sono stati oggetto di una disciplina comunitaria specifica, si inserisce nell'ambito comunitario in quanto tali articoli sono contenuti in accordi misti conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri e riguardano un settore ampiamente disciplinato dal diritto comunitario. La Corte, adita a norma dell'art. 226 CE, è pertanto competente a valutarne l'osservanza da parte di uno Stato membro.

derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati membri adempiono dunque, nell'ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della corretta esecuzione dell'accordo.

(v. punti 25, 26, 31)

2. L'art. 6, n. 1, del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, in combinato disposto con il suo art. 1, prevede un obbligo particolarmente rigido che grava sulle parti contraenti, cioè quello di ridurre rigorosamente, mediante misure idonee, l'inquinamento d'origine tellurica nella zona, dovuto segnatamente agli scarichi di tutte quelle sostanze che, pur non essendo tossiche per natura, possono diventare nocive per l'ambiente marino. La rigorosità di tale obbligo risponde alla natura dell'atto, destinato, segnatamente, ad evitare l'in-

Gli accordi misti conclusi dalla Comunità, dai suoi Stati membri e da paesi terzi hanno, infatti, nell'ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza della Comunità. Garantendo il rispetto degli impegni

quinamento dovuto alle omissioni dei pubblici poteri. La portata di tale obbligo dev'essere valutata con riferimento all'art. 6, n. 3, dello stesso protocollo, il quale, instaurando un regime di autorizzazione preliminare, da parte delle autorità nazionali competenti, per lo scarico delle sostanze di cui al suo allegato II, richiede agli Stati membri l'esercizio di un pieno controllo sull'inquinamento d'origine tellurica nella zona d'applicazione del protocollo.

protocollo lo Stato membro che non adotta tutte le misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dell'area del Mediterraneo e che non tiene conto delle disposizioni dell'allegato III al protocollo sul regime di autorizzazione degli scarichi delle dette sostanze, non avendo modificato il suo regime nazionale a seguito della conclusione dello stesso protocollo.

Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 3, del

(v. punti 50, 51 e dispositivo)